



Dipartimento Tecnologie di Sicurezza

L'evoluzione della normativa relativa alle Attività di verifica

Convegno sulla nuova politica della
sicurezza: D.lgs. 81/08 e successive modifiche

Ing. Vittorio Mazzocchi

Direttore del Dipartimento Tecnologie di Sicurezza

PREMESSA

L'evoluzione delle attività di verifica alla luce del D.lgs.81/08



La necessità di prevedere verifiche sul funzionamento di macchine ed attrezzature di lavoro è sempre stata connessa con la necessità di assicurare sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Beninteso l'attività di verifica da parte dei soggetti incaricati non è intesa all'accertamento delle caratteristiche costruttive e delle performance di determinate attrezzature di lavoro- legata questo ai rapporti di garanzia del datore di lavoro/utilizzatore con il costruttore nonché ad usi appropriati delle stesse attrezzature di lavoro-,bensì deve essere intesa come la conferma di condizioni d'impiego coerenti con i requisiti di salute e sicurezza previsti per le varie attività lavorative

- . Certo questa filosofia a partire dalle direttive di prodotto ha anche permeato la stessa progettazione e fabbricazione delle attrezzature di lavoro stabilendo un legame prioritario tra requisiti di costruzione e quelli di sicurezza, facendo precedere la costruzione da un'analisi dei rischi in funzione di alcuni requisiti essenziali di sicurezza (RES). Una volta stabilita la rispondenza della progettazione a tali RES, si passa alla fase realizzativa e quindi alla messa in esercizio. Compito di tutte le verifiche successive sarà in buona parte stabilire la permanenza in esercizio dei RES fissati in progettazione in funzione anche degli altri RES proprii delle attività di lavoro per la quale una determinata attrezzatura o macchina viene utilizzata.

- Anteriormente al regime delle verifiche introdotto dal D.L.gs.81/08 (in parte già presente nel D.L.gs.626/94) per le attrezzature di lavoro ed in particolari per quelle il cui funzionamento o malfunzionamento erano in grado di mettere in pericolo l'incolumità dei lavoratori nonché l'integrità dell'ambiente circostante, vigeva un sistema che prevedeva una serie di verifiche obbligatorie a scadenza stabilita effettuate da organismi pubblici. In particolare per le attrezzature a pressione era obbligatoria una verifica di primo o nuovo impianto e verifiche periodiche successive.(R.D n.824/1927 e DM. 21 maggio 1974).

- Per gli altri tipi di attrezzature ed impianti quali:
- Ponti mobili sviluppabili su carro;
- Ponti sospesi;
- Idroestrattori centrifughi;
- Gru ed apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 Kg

Era previsto un regime assai simile con verifica di messa in servizio e verifiche periodiche (DM 12.9.59 art.5).

Organismi verificatori Organismi verificatori



- **Fino al 1982 le verifiche di cui sopra erano di competenza rispettivamente dell'ANCC(Associazione Nazionale Controllo della Combustione) e dell'ENPI(Ente Nazionale Prevenzione Infortuni). Successivamente a questa data il Decreto Legge 30 giugno 1982 n.390 convertito con modifiche nella Legge 12 agosto 1982 n.597” Disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle Unità Sanitarie Locali e dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro”affidava alle ASL le verifiche periodiche e le verifiche di omologazione e di primo impianto all'ISPEL..**

- **A seguito poi dell'entrata in vigore delle direttive di prodotto e dei relativi decreti di recepimento (DPR n. 459/ per la direttiva macchine, D.L.gs.93/00 per la direttiva 97/23/CE PED)le attività di omologazione statale erano soppresse a favore delle attività di certificazione della conformità affidate ad Organismi privati(Organismi Notificati) o in alcuni casi agli stessi fabbricanti.**

DAL DPR. 547/55 al D.Lgs.626/94



- E' interessante notare l'evoluzione del ruolo dei vari soggetti interessati al rispetto della normativa sulla sicurezza in relazione alle rispettive responsabilità, dal DPR 547/55 al D.Lgs.626/94 che in parte anticipa i concetti del DM.81/08. Il DPR 547/55, in questo senso si focalizzava sul fabbricante che doveva assicurare che l'attrezzatura o l'impianto fosse il più possibile sicuro, sul datore di lavoro che doveva preoccuparsi di mantenere integre nel tempo le caratteristiche dell'attrezzatura o dell'impianto, sul lavoratore che doveva usarle conformemente al manuale d'uso.

- **In particolare il datore di lavoro era un soggetto scarsamente collegato alle dinamiche del controllo delle condizioni di sicurezza e dell'ambiente di lavoro nel quale lavoratori e attrezzature permettevano la realizzazione dei manufatti. Tale impostazione anche se in parte modificata è presente nel D.Lgs. 626/94 di cui riportiamo i seguenti articoli riguardanti il datore di lavoro:**

- Art.35 comma 4 : obblighi del datore di lavoro: il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano
- **a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante, b) utilizzate correttamente, c) soggette ad idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di cui all'art.36 e siano corredate ove necessario da apposite istruzioni d'uso.**

- E' soltanto con il D.Lgs. 81/08 che il ruolo del datore di lavoro diventa centrale nella predisposizione di condizioni di sicurezza durante tutte le fasi dell'attività lavorativa, condizioni queste assicurate **da un'analisi di tutti i rischi in essa presenti la cui realizzazione è esclusiva e non derogabile responsabilità proprio del datore di lavoro (artt.17 e 28).**

Oggetto delle verifiche e dei controlli.

- In accordo all'art.70 del D.Lgs.81/08 (TU) tutte le attrezzature di lavoro(qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro)devono essere conformi ai requisiti di sicurezza in esso riportati. Vale a dire che tutte le attrezzature di lavoro devono:
 - Essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie;
 - Se in assenza di tali disposizioni o per fabbricazioni ante recepimento, devono essere conformi ai requisiti di sicurezza di cui all'All.V.

Soggetti delegati alle verifiche ed ai controlli

- Datori di lavoro, organismi privati competenti, organismi pubblici (a seconda delle finalità delle verifiche e dei controlli)

Controlli comuni per tutte le attrezzature di lavoro



- Considerato infatti che è precisa responsabilità dei **datori di lavoro** quella di fornire attrezzature di lavoro sicure ai lavoratori e che preliminare a questo è la compilazione del documento di sicurezza in cui è predominante la valutazione dei rischi, saranno di competenza del datore di lavoro tutti quei controlli capaci di assicurare il raggiungimento di questo obiettivo quali:
 - Installazione ed utilizzazione in conformità all'uso;
 - Appropriata manutenzione
 - Misure di aggiornamento dei Requisiti minimi di sicurezza stabiliti con specifico provvedimento regolamentare

Controlli particolari per determinati tipologie di attrezzature da lavoro



- In caso poi di attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni d'installazione, esse saranno sottoposte ad un controllo iniziale(dopo l'installazione e prima della messa in servizio) ed ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località d'impianto al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento

- Per attrezzature di lavoro soggette ad influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose devono essere sottoposti a:
- Controlli periodici stabiliti in base alle indicazioni del fabbricante ovvero dalle norme di buona tecnica o in assenza di quest'ultime desumibili dai codici di buone prassi;
- Controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudiziali per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi di prolungata inattività.

- I controlli di cui sopra sono volti ad assicurare il buon stato di conservazione ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da **persona competente**

verifiche

- Oltre ai controlli descritti precedentemente, per alcuni tipi di attrezzature di lavoro (riportate in all.VII), il datore di lavoro deve sottoporre le stesse a verifiche periodiche con la frequenza indicata nello stesso allegato. La 1° di tali verifiche è effettuata **dall'ISPEL e le successive dalle ASL(art.71 comma 11).**

- **C'è pertanto un sistema che prevede controlli e verifiche entrambi sotto la responsabilità del Datore di lavoro. Per i controlli il datore di lavoro è responsabile : della loro attuazione, e del loro esito avendo lui stesso scelto il soggetto competente. Per quanto riguarda le verifiche il datore di lavoro è invece responsabile solo della loro attuazione alla scadenza prefissata(All.VII)**

VIGILANZA



- Abbiamo sin qui trattato di controlli e verifiche di tipo prevenzionale la cui esecuzione è in capo direttamente (controlli) o indirettamente (verifiche periodiche) al datore di lavoro. Esiste però un altro tipo di verifica legata alla Vigilanza (art. 13) che gli organismi ad essi deputati sono tenuti a fare per vigilare sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ASL, Ministero del Lavoro, Ministero dello S.E, VV.FF). Non sono queste verifiche a scadenza predefinita e l'obiettivo è il completo esame dell'ambiente di lavoro. L'organismo che la esegue assume la veste di incaricato di polizia giudiziaria e può comminare sanzioni o addirittura divieti d'uso.

Sorveglianza del Mercato



- Particolare rilievo a questo proposito assume il comma 4 dell'art.70 che prende in considerazione il caso dell'accertamento durante una verifica di Vigilanza della non rispondenza di uno o più requisiti di sicurezza su una attrezzatura di lavoro immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi di un decreto di recepimento di una direttiva europea. L'organo di Vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in dee di utilizzo applica nei confronti del datore di lavoro/utilizzatore le procedure previste dagli artt.20 e 21 D.L.gs. 19 dicembre 1994 n.758 mediante prescrizione a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata rispondenza ad uno o più requisiti di sicurezza

Soggetti privati autorizzati alle verifiche

- Sino all'emanazione del DM.81/08, i soggetti privati potevano essere esclusivamente o soggetti competenti per i controlli affidati al datore di lavoro o Organismi notificati per la certificazione di conformità prevista nelle diverse direttive di prodotto.
- L'art.71 al comma 12 prevede una grossa novità: la possibilità che l'ISPEL e le ASL rispettivamente per le verifiche di loro competenza, possono delegare soggetti privati. I requisiti di tali soggetti sono demandati a successivi DM da emettere entro un anno dall'entrata in vigore del Decreto stesso

- E' estremamente importante quanto in proposito è stabilito dallo stesso comma 12 che chiarisce che tali soggetti privati dovranno rispondere direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. Nella revisione del DM81/08 attualmente in corso si è stabilito che i titolari delle verifiche (ISPEL e ASL) dovranno delegare tali soggetti se non effettueranno le verifiche richieste entro sessanta giorni

Conclusioni

- Al termine di questo esame dell'evoluzione del regime delle verifiche avvenuto negli ultimi cinquanta anni nel nostro paese si può affermare che ad una sostanziale continuità dei controlli previsti corrisponde una diversa attribuzione di competenze per i soggetti verificatori, nonché una ridefinita figura del datore di lavoro che si pone ora quale responsabile attivo della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.

GRAZIE

per l'attenzione

- vittorio.mazzocchi@ispesl.it